

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 833

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **DI MUCCIO**

Norme sul diretto patrocinio nei giudizi in materia pensionistica  
innanzi la Corte dei conti

*Presentata il 4 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 6, comma 4, della legge n. 19 del 1994 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, sui giudizi in materia pensionistica davanti alle sezioni regionali della Corte dei conti, dispone che « l'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può farsi rappresentare da un proprio dirigente o da un funzionario appositamente delegato ».

L'articolo 6, comma 5, della legge suddetta, prevede: « I ricorsi possono essere proposti senza il patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente in udienza le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionisti iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori ».

I ricorrenti, per la propria difesa, sono costretti a farsi assistere onerosamente dagli avvocati e procuratori, mentre l'ammi-

nistrazione può farsi rappresentare gratuitamente da un proprio dirigente.

Tali disposizioni concretano una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione, per ingiustificata disparità di trattamento dei due soggetti e delle parti in giudizio.

L'incostituzionalità deve essere eliminata.

Nei giudizi in materia di pensioni, a norma degli articoli 18 e 19 del regio decreto n. 1038 del 1933 e 3 della legge 4 marzo 1953, n. 161, il patrocinio dell'avvocato era facoltativo e il ricorrente poteva provvedere personalmente alla difesa dei propri diritti, fino a comparire anche nell'udienza ed enunciare di persona le proprie conclusioni, svolgendone i motivi.

La proposta di legge è diretta a ripristinare tale possibilità di autonoma e diretta perorazione delle proprie ragioni abrogando il comma 5 dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il comma 5 dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, è abrogato. Nei giudizi in materia di pensioni davanti alla Corte dei conti, il ricorrente può provvedere alla propria difesa ed esporre in udienza i propri motivi personalmente e oralmente anche senza il patrocinio legale.